



Regione Lombardia

Provincia Cremona

COMUNE DI SERGNANO
www.comune.sergnano.cr.it
comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it

0373/456611 – 0373/456627



**UFFICIO DEL
SINDACO**

**ORDINANZA N° 1/2022
ORDINANZA IN MATERIA SANITARIA**

ORDINANZA IN MATERIA SANITARIA

(Art. 50 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Oggetto

Emergenza Sanitaria COVID – 19, sospensione dell'attività didattica nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Sergnano (CR).

IL SINDACO

PRESO ATTO della situazione pandemica ed in particolare dell'accertamento di numerosi casi di positività al Covid-19 collegati con l'utenza scolastica;

VISTO che negli ultimi giorni sono stati comunicati un numero sempre crescente di casi di positività tra gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

EVIDENZIATA la particolare contagiosità della variante del virus soprattutto per i bambini;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale cita *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ... omissis ..."*;

VISTO l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale cita *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma"*;

SENTITO il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Sergnano;

RITENUTO di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus e a titolo cautelativo, di adottare tutte le misure a tutela della salute pubblica soprattutto in relazione alla popolazione scolastica;

RITENUTO pertanto necessario sospendere l'attività didattica nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Sergnano (CR);

RITENUTO che ricorrano i presupposti d'urgenza e straordinarietà necessari per l'adozione di un'Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

ORDINA

La sospensione dell'attività didattica nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Sergnano (CR), fino al 9 gennaio 2022; sarà in ogni modo sempre consentito l'accesso alle scuole del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

DEMANDA

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Primo Levi di Sergnano (CR) l'applicazione di eventuali metodologie alternative di didattica per le scuole in argomento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Cremona, all'ATS Val Padana, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Primo Levi, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 5 comma 3, della legge 07.08.1991 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).



IL SINDACO

(Angelo Scarpelli)

(Firma autografa sostituita dalla indicazione

a stampa del nominativo (art. 1, comma 87 L. 549/95)